DECISIONE N. 2132/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1988

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia, e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare l'articolo 12,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Con decisione n. 163/88/CECA [2], modificata con decisione n. 979/88/CECA [3], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

B. Procedura successiva

(2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, tutti gli esportatori interessati hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno reso noto per iscritto il loro parere in merito a tale dazio.

(3) Su richiesta degli esportatori iugoslavi, i cui scambi rappresentano una percentuale significativa degli scambi nel settore, la Commissione ha prorogato di due mesi i dazi provvisori con decisione n. 1322/88/CECA [4].

C. Dumping

(4) Non avendo ricevuto nuovi elementi di prova relativi ai dumping dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ritiene definitive le risultanze di cui alla decisione n. 163/88/CECA.

Sono pertanto confermate le determinazioni preliminari relative al dumping.

D. Pregiudizio

(5) Non avendo ricevuto nuovi elementi di prova in relazione al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione conferma altresì le conclusioni cui è giunta in merito, nella decisione n. 163/88/CECA.

E. Interesse della Comunità

(6) Nessun utilizzatore di nastri laminati a caldo di ferro o di acciaio in rotoli, importati dal Messico, dall'Algeria e dalla Iugoslavia e soggetti a dazi antidumping provvisori ha reso note le sue osservazione entro il termine di cui all'articolo 2 della decisione n. 163/88/CECA.

(7) La Commissione conferma pertanto la conclusione secondo cui è nell'interesse della Comunità, adottare un provvedimento. Nella fattispecie, la tutela dell'interesse comunitario esige l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di nastri chi ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

F. Impegni

(8) Dopo essere stati informati che le principali risultanze dell'inchiesta sarebbero state confermate, gli esportatori del prodotto iugoslavo ed un esportatore del prodotto messicano, hanno offerto impegni per le loro esportazioni nella Comunità di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli.

(9) Previo parere del comitato consultivo la Commissione non ha accettato gli impegni offerti ed ha informato gli esportatori interessati dei motivi della sua decisione.

G. Aliquota del dazio definitivo

(10) In considerazione di quanto precede, l'aliquota dei dazi antidumping definitivi deve essere identica a quella dei dazi antidumping provvisori.

H. Riscossione del dazio provvisorio

(11) Data l'entità dei margini di dumping riscontrati e la gravità del pregiudizio causato ai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere integralmente gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio.

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31.
[3] GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 32.
[4] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, aventi uno spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti ai codici NC : ex 7208 11 00, ex 7208 12 91, ex 7208 12 99, ex 7208 13 91, ex 7208 13 99, ex 7208 14 90, ex 7208 21 10, ex 7208 21 90, ex 7208 22 91, ex 7208 22 99, ex 7208 23 91, ex 7208 23 99, ex 7208 24 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1, originari dei paesi sotto indicati, il dazio si applica nella misura dei seguenti importi :

— Algeria :	15 ECU per 1 000 kg
— Messico :	50 ECU per 1 000 kg
— Iugoslavia :	64 ECU per 1 000 kg.

3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti fabbricati dalla Hylsa SA de CV, Monterrey, Messico, ed esportati dalla Hylsa International Corporation, Houston, Texas, USA, l'aliquota del dazio antidumping definitivo è pari a 39 ECU per 1 000 kg.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma della decisione n. 163/88/CECA, sono definitivamente e integralmente riscossi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione